



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 4/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23466** del registro di segreteria, proposto da:

S. E. (omissis), nato a omissis (omissis) il omissis, rappresentato e difeso dagli Avv.ti. Massimo Urso e Giuseppe Vittorio Gaudio, presso il cui studio in Cosenza alla via E. Fagiani n. 3 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

CONTRO

Ministero della Giustizia in persona del l.r.p.t., *ope legis* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro - *non costituito*;

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

All'udienza del 18 gennaio 2024, la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo, ai sensi degli artt. 167 e 168 c.g.c.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, il sig. S. E. ha adito l'intestata Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, rassegnando le seguenti conclusioni: *“Accertare e riconoscere che le patologie e/o infermità di cui è affetto il ricorrente (cardiopatía ischemica in iperteso e dislipidemico trattata con angioplastica coronarica in buon compenso periferico di circolo)” dipendono da causa di servizio e, per l'effetto, riconoscere formalmente la causa di servizio delle suddette infermità, quale futuro presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, previo annullamento e/o riforma e/o disapplicazione del provvedimento del Ministero della Giustizia (decreto n. 00022/2022cs), di rigetto dell'istanza di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio, con condanna di parte resistente a rifondere al ricorrente le spese e le competenze processuali da distrarre ex art. 93 c.p.c. ai procuratori antistatari”.*

2. In calce alle rassegnate conclusioni, ha chiesto volersi disporre CTU medico legale sulla sua persona al fine di valutare la natura e l'entità delle infermità di cui è affetto ed il nesso di causalità con l'attività di servizio. Ha allegato alla domanda i seguenti documenti: (i) il provvedimento del Ministero della Giustizia (decreto n. 00022/2022cs) di rigetto dell'istanza amministrativa, (ii) il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. 584312020, espresso nell'adunanza n. 2490 del 23.09.2021, che si è espresso per la non dipendenza da causa

di servizio della patologia sofferta, accertata invece dalla Commissione Medica Ospedaliera di Messina; (iii) il verbale del dipartimento di medicina legale di Messina; (iv) una relazione di consulenza tecnica di parte (Dott. Pier Paolo Greco); (v) documentazione medica omissis; (vi) referto di aggressione.

Ha inoltre specificato di essere tutt'ora in servizio ricoprendo il ruolo di Sostituto Commissario presso il Corpo di Polizia Penitenziaria – Casa Circondariale di omissis, istituto circondariale sovraffollato e caratterizzato dalla presenza di soggetti sottoposti a pene per delitti efferati o di particolare allarme sociale e che, in data 1° febbraio 2020 (data dell'episodio critico coronarico) ha subito una violenta aggressione da parte di un detenuto che successivamente si è scoperto essere armato di lametta da barba idonea ad infliggere profonde ferite da taglio anche gravi e potenzialmente mortali, successivamente ed in conseguenza delle quali ha iniziato ad accusare episodi di ansia ed uno stato di depressione peggiorato dallo svolgimento della prestazione lavorativa con le ordinarie modalità.

3. In diritto ha specificato, in via preliminare, l'azionabilità della domanda di mero accertamento della dipendenza da causa di servizio, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 4325/2014) e, nel merito, ha contestato il decreto ministeriale impugnato, in quanto acritico e sostanzialmente riproduttivo del parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio;

4. Non si è costituito il Ministero della Giustizia regolarmente citato.

5. All'udienza del 13.07.2023, l'Avv. Francesco Leone per delega degli Avv.ti Urso e Gaudio si è riportato alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo ed ha insistito per l'espletamento di una CTU medico legale;

6. Con **Ordinanza n. 57/2023** del 13.07.2023, il Giudice ha richiesto al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti un parere medico sui seguenti capitoli:

1) Se le infermità lamentate siano o meno dipendenti da causa di servizio;

2) In caso positivo, se siano ascrivibili a categoria di pensione privilegiata, con specificazione della categoria e della decorrenza;

Indi veniva fissata per la prosecuzione del giudizio l'udienza del giorno 18 gennaio 2024 ore 9.00

7. Il parere medico legale richiesto è stato reso in data 7 dicembre 2023, con valutazione conclusiva nei termini che seguono: *“Le infermità lamentate dal ricorrente S. E. NON possono ritenersi dipendenti da causa di servizio, decadendo il secondo quesito relativo alla ascrivibilità a categoria di pensione privilegiata e alla correlata decorrenza”*.

8. All'udienza odierna, per il Ministero nessuno è comparso, mentre l'avv. Loredana Ventrella per delega dell'Avv. Urso ha chiesto un termine per note sul parere medico-legale e, nel

merito, si è riportata alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.

9. Rilevato che il parere medico legale è stato depositato in data 7 dicembre 2023 e che, di conseguenza, la parte aveva un tempo utile per controdedurre, eventualmente anche in udienza, sul contenuto del parere reso, la richiesta avanzata dall'Avv. Ventrella si appalesa infondata, sicché la causa può essere decisa nel merito.

10. Non v'è ragione per disattendere le conclusioni rassegnate dal Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti nel parere reso. Esso, infatti, dà conto della documentazione versata in atti e dell'esito del suo esame; della convocazione delle parti per il giorno 28.11.2023 per l'inizio delle operazioni peritali dando altresì atto del fatto che nessuno si è presentato. Segue un robusto giudizio medico legale che, considerando la malattia coronarica quale <*habitus* genotipico in paziente già in istanza essere iperteso e dislipiemico>, esclude che l'evento violento del 14.11.2018, occorso circa tre mesi prima dello slatenizzarsi dell'accadimento ischemico coronarico, possa essere stato da solo causa o concausa delle infermità lamentate come dipendenti da causa di servizio, mentre proprio sulla base della storia del paziente e della <eredocostituzionalità> (*ipse dixit*) della coronaropatia residua si deve tener conto che "il servizio svolto non possa essere coinvolto financo causalmente nel determinismo di una malattia coronarica che riconosce precisi

meccanismi etiopatogenetici, co-patologie, familiarità, alterate abitudini di una vita anche alimentari, anch'esse non correlabili semplicisticamente al servizio prestato ed al servizio di mensa utilizzato nel comprensorio della Casa circondariale". Il parere reso ha concluso, come detto, nei termini seguenti e che nuovamente si riportano: "Le infermità lamentate dal ricorrente S. E. NON possono ritenersi dipendenti da causa di servizio, decadendo il secondo quesito relativo alla ascrivibilità a categoria di pensione privilegiata e alla correlata decorrenza".

11. Il ricorso viene pertanto respinto e, tenuto conto della circostanza che il Ministero della Giustizia, regolarmente evocato, non si è costituito, non si dà luogo a pronuncia sulle spese.

Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via *web*.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 *septies* del codice in materia di

protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da S. E. contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro – tempore* – lo respinge.

Nulla per le spese.

Dispone che le generalità del ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Depositata in segreteria il 18/01/2024

Il responsabile della Segreteria pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi
dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso
di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi
delle parti private.

Catanzaro, 18/01/2024

Il Giudice

f.to digitalmente Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Il responsabile della Segreteria pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni